

Alle Imprese Iscritte
Agli Studi di Consulenza

Prot, Circ. 66 - 2025

Modena 10/03/2025

Oggetto: Contratto integrativo provinciale di Modena. Elemento Variabile della Retribuzione (E.V.R.).
Pagamento 2025.

Indicazioni operative per le verifiche aziendali e l'utilizzo della funzione di controllo dei parametri sul portale delle Casse Edili di Modena (Sice Web)

Per quanto disposto dagli Accordi Territoriali sottoscritti in materia di E.V.R., nel corso del mese di Febbraio 2025 sono state effettuate le verifiche sull'andamento del settore nella provincia di Modena ai fini dell'erogazione dell'Elemento Variabile della Retribuzione.

A seguito del riscontro positivo dei parametri di riferimento, il pagamento per l'anno 2025 dovrà essere effettuato, nei periodi di paga **da aprile 2025 a dicembre 2025 compresi**, secondo le seguenti modalità.

Per gli impiegati, l'E.V.R. deve essere erogato su base mensile per i mesi da aprile a dicembre, e le frazioni di mese superiore a 15 giorni di calendario saranno considerate come mese intero. Le eventuali giornate di ferie retribuite e le ore di permessi retribuiti nel corso dei mesi di erogazione non avranno effetti sul calcolo dell'E.V.R. e saranno, a tal fine, considerate equivalenti rispettivamente alle giornate e alle ore di lavoro.

Per gli operai, l'E.V.R. sarà erogato su base oraria per tutte le ore ordinarie lavorate nei medesimi mesi, nonché per le ore di ferie e/o permessi retribuiti, **fino ad un massimo di 173 ore per mese**.

In relazione all'anno 2025 l'E.V.R. è stabilito nelle seguenti misure:

Liv.	E.V.R. 2025 Impiegati	E.V.R. 2025 operai
	(Valori mensili)	(Valori orari)
8	91,32	-
7	71,63	-
6	64,47	-
5	53,72	0,31
4	50,14	0,29
3	46,56	0,27
2	41,90	0,24
1	35,81	0,21

Nel caso di orario di lavoro a tempo parziale, l'importo dell'Elemento Variabile della Retribuzione territoriale sarà riproporzionato in base all'orario di lavoro applicato.

2 VERIFICHE AZIENDALI: EFFETTI SULLA MISURA DELL'E.V.R. E SULLA SUA CORRESPONSIONE

Le aziende che ritengano di aver subito un andamento economico negativo potranno, **ENTRO IL 15 APRILE 2025**, procedere ad una verifica interna, sulla base dei seguenti indicatori aziendali:

Indicatore
A. Ore complessivamente denunciate in Cassa Edile (per le Imprese con dipendenti operai nel corso dell'anno edile precedente)
B. Volume d'affari IVA, così come risultante dalle dichiarazioni annuali Iva dell'impresa, presentate all'amministrazione finanziaria alle scadenze di legge
C. Ore lavorate così come registrate sul Libro Unico del Lavoro (per le Imprese senza dipendenti operai nel corso dell'anno edile precedente)

L'indicatore di cui alla **lett. a)** dovrà essere utilizzato da tutte le imprese con dipendenti operai nell'anno edile precedente a quello di erogazione (in fase di erogazione 2025, si parla dell'anno edile 1° ottobre 2023 – 30 settembre 2024).

L'indicatore di cui alla **lett. c)** dovrà essere utilizzato esclusivamente dalle imprese con soli dipendenti impiegati e quindi non rientranti nelle condizioni di cui al precedente paragrafo.

Gli indicatori devono essere esaminati sulla base delle loro medie triennali, triennio su triennio, nell'ambito di un quadriennio complessivo.

Pertanto, per l'anno 2025, verranno confrontati i valori relativi:

a) **per l'indicatore di cui alla lett. a):** alla media registrata nel triennio composto dagli anni edili, 1 ottobre 2021 – 30 settembre 2022, 1 ottobre 2022 – 30 settembre 2023, 1 ottobre 2023 – 30 settembre 2024 con la media registrata nel triennio composto dagli anni edili 1 ottobre 2020 – 30 settembre 2021, 1 ottobre 2021 – 30 settembre 2022, 1 ottobre 2022 – 30 settembre 2023;

b) **per l'indicatore di cui alla lett. b):** al valore medio risultante dalle denunce IVA presentate nel triennio 2022-2024, col valore medio risultante dalle denunce presentate nel triennio 2021-2023 (**nota bene: la denuncia IVA più recente da considerare nella verifica è quella relativa al periodo d'imposta 2023, oggetto di denuncia inviata nel 2024**);

c) **per l'indicatore di cui alla lett. c)** (riferito alle sole imprese senza dipendenti operai nell'ultimo anno edile concluso): al valore medio risultante nel triennio 2022-2024, col valore medio risultante nel triennio 2021-2023 (anni civili).

Nel caso di entrambi i parametri positivi, l'E.V.R. sarà erogato nella misura piena prevista per la generalità delle imprese.

Nel caso invece di aziende la cui verifica aziendale abbia evidenziato **un solo parametro positivo**, l'importo dell'E.V.R. da erogare ai dipendenti relativo ai periodi di paga **da aprile a dicembre 2025 compresi**, sarà erogato, **in misura ridotta**, nei valori di cui alla tabella seguente:

Liv.	E.V.R. 2025 Impiegati	E.V.R. 2025 operai
	(Valori mensili)	(Valori orari)
8	45,66	-
7	35,82	-
6	32,24	-
5	26,86	0,16
4	25,07	0,14
3	23,28	0,13
2	20,95	0,12
1	17,91	0,10

Nel caso la verifica non abbia prodotto alcun indicatore positivo, l'azienda, per il 2025, sarà esonerata dall'erogazione dell'Elemento Variabile della Retribuzione.

Nel caso di esito della verifica con uno o entrambi i parametri negativi, l'azienda dovrà inviare, ENTRO IL 15 APRILE 2025, una comunicazione alle RSA/RSU se presenti, nonché alle OO.SS. firmatarie, e alla Cassa Edile di Modena di iscrizione, contenente le risultanze della verifica aziendale che giustificano la mancata o ridotta erogazione dell'E.V.R.

Le aziende di nuova costituzione, o che abbiano iniziato l'attività nel corso del 2024 o del 2025, non avendo uno storico collegato alle ore lavorate o denunciate in cassa edile o al volume di affari, non si trovano nella condizione di poter effettuare le verifiche interne, né è ipotizzabile per loro la sussistenza della condizione di "andamento negativo" a fondamento dell'erogazione ridotta (un solo parametro negativo) o della mancata erogazione (entrambi i parametri negativi) dell'E.V.R. **Per questi motivi, le imprese dovranno erogare "l'E.V.R. sulla base dell'importo massimo risultante dalla verifica territoriale dell'andamento congiunturale del settore".**

Per quanto riguarda i lavoratori in somministrazione presso aziende che applicano il contratto integrativo di Modena dell'edilizia, essi avranno diritto all'E.V.R. nella misura pari a quella dei loro colleghi di pari livello dipendenti diretti delle aziende utilizzatrici. In altri termini anche per loro farà fede la verifica aziendale effettuata dall'impresa utilizzatrice che dovrà, in caso di propria verifica aziendale negativa o parzialmente negativa, dare idonea informativa all'agenzia di somministrazione per gli adempimenti conseguenti.

Per quanto riguarda gli apprendisti, l'E.V.R. determinato con le verifiche aziendali, va corrisposto nella misura risultante dall'applicazione della percentuale retributiva in essere per il mese di competenza.

Si precisa che a seguito dell'invio della suddetta comunicazione, le Organizzazioni Sindacali firmatarie degli Accordi in oggetto potranno richiedere un confronto con l'impresa che potrà avvalersi dell'assistenza della propria Associazione Datoriale a cui aderisce o alla quale potrà conferire mandato.

In assenza dell'invio della comunicazione nel termine previsto (15 Aprile 2025) l'Impresa / Datore di Lavoro sarà tenuta al pagamento dell'E.V.R. nella misura piena prevista per la generalità delle Aziende.

Si ricorda infine che l'avvenuto pagamento dell'E.V.R. dovrà essere segnalato nella prevista casella nel riepilogo della Denuncia mensile MUT trasmessa alle Casse Edili di Modena e riferita ai periodi di erogazione.

IMPORTANTE:

Ai fini dell'eventuale verifica degli indicatori, le Imprese e i Consulenti potranno utilizzare la funzione realizzata dalle Casse Edili di Modena sul portale SICE WEB le cui modalità di utilizzo potranno essere visualizzate al seguente indirizzo [SICEWEB-CE-MO EVR \(cassedilimodena.it\)](https://www.cassedilimodena.it) Si precisa che la funzione consente, oltre alla verifica delle ore denunciate alle Casse Edili nei periodi di riferimento, anche di procedere con la compilazione della comunicazione da trasmettere a mezzo PEC alle OO.SS. nei casi di riduzione e/o mancato pagamento dell'E.V.R.

La comunicazione dovrà essere presentata utilizzando preferibilmente il modello di comunicazione concordato con le organizzazioni sindacali generato dal portale Sice Web secondo le indicazioni sopra riportate.

Le Casse Edili rimangono a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e ringraziando per la collaborazione porgono

Cordiali saluti

Cassa Edili ed Affini
della Provincia di Modena
Il Direttore
Caruso Giovanni

Cassa Edili
della Provincia di Modena
Il Direttore
Fermonti Giuseppe